

REGOLAMENTO (CE) N. 2673/2000 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2000

che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2475/2000 prevede l'apertura di un contingente tariffario di carni bovine che beneficiano della riduzione del dazio. È necessario adottare a titolo pluriennale, per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio, in prosieguo denominati «anni d'importazione», le modalità d'applicazione. A tale scopo è opportuno attenersi alle disposizioni annuali già utilizzate in passato nell'ambito dello stesso contingente.
- (2) Per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi.
- (3) È opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso prevedendo deroghe o completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000⁽⁵⁾. È inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.
- (4) Il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avva-

lersi dello stesso. Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A titolo pluriennale, per periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno, in prosieguo denominati «anni d'importazione», possono essere importati, nel quadro del contingente previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 e in conformità delle disposizioni del presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica di Slovenia.

2. Per tale contingente, che reca il numero d'ordine 09.4082, il quantitativo annuo dei prodotti e l'aliquota preferenziale dei dazi doganali sono definiti nell'allegato I per ciascun anno di importazione.

Articolo 2

1. Il quantitativo di cui all'articolo 1 è scagionato come segue nel corso dell'anno d'importazione:

- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno,
- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

2. Se nel corso dell'anno d'importazione considerato i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 3

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione considerato, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 19.